



A.D.E.F.I.P. - Associazione Dipendenti Economia Finanza e Presidenza
A.N.I.P.A. - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione
A.S.A.L. - Associazione Sindacale e di Assistenza Legale
C.I.U. - Confederazione Italiana Unionquadri Agenzia dei Quadri del P. I.
Fe.N.A.S. - Federazione Nazionale Alternativa Sindacale

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

28/05/08

DESTINATARI VICEDIRIGENZA: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

E' necessario chiarire in materia di Vicedirigenza "chi deve fare cosa", cioè quali sono i **soggetti destinatari della L.145/02 allo stato attuale.**

Diversi Sindacati stanno creando confusione poiché promuovono una serie di ricorsi per chiedere l'applicazione della legge sulla Vicedirigenza inducendo anche per funzionari che al momento, non rientrano nell'ambito applicativo della norma e ciò (al solo fine di fare nuovi iscritti dopo la famosa Sentenza del Tribunale di Roma) ad intraprendere il contenzioso.

Appare opportuno fare il punto della situazione per chiarire chi e' legittimato a promuovere il contenzioso

Dall'esame della normativa vigente (L. 145/2002 in vigore dall'8 Agosto 2002) i destinatari della legge allo stato attuale debbono avere i seguenti requisiti soggettivi :

A) personale laureato oppure, in sede di prima applicazione, personale non laureato vincitore di concorsi per l'accesso alla ex carriera direttiva

B) personale appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbiano maturato cinque anni di anzianità in dette posizioni alla data di entrata in vigore della legge ossia alla data dell'08 Agosto 2002.

Solo il personale in possesso di entrambi i requisiti e' legittimato a chiedere, in via giudiziaria, l'inquadramento professionale nell'Area apposita e separata della Vicedirigenza: risulta escluso, pertanto, il personale vincitore di riqualificazioni alle posizioni C2 e C3 oppure che non aveva, in quella data, i cinque anni di anzianità richiesti dalla norma; naturalmente l'Area della Vicedirigenza non è riservata ad un gruppo isolato, non è una lobby, ma sarà il bacino da cui si attingerà per la carriera dirigenziale e una volta aperta la porta su tale fronte tutti i Funzionari potranno transitare in tale area per poi arrivare ad essere dirigenti.

È ferma intenzione di questo Sindacato (che difende da anni la legge sulla Vicedirigenza proprio contro i Sindacati che adesso la rivendicano) richiedere ed esigere al tavolo



A.D.E.F.I.P. - Associazione Dipendenti Economia Finanza e Presidenza
AN.I.P.A. - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione
A.S.A.L. - Associazione Sindacale e di Assistenza Legale
C.I.U. - Confederazione Italiana Unionquadri Agenzia dei Quadri del P. I.
Fe.N.A.S. - Federazione Nazionale Alternativa Sindacale

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

negoziale l'estensione dell'inquadramento professionale ai soggetti riqualificati successivamente al 2002 o non in possesso dell'anzianità quinquennale nella qualifica.

INVITIAMO TUTTI A SOSTENERE LA NOSTRA BATTAGLIA ADERENDO AI RICORSI PROMOSSI DALL'UGL.

Si allega il testo delle norme sulla Vicedirigenza:

Legge 145/02

Decreto L.vo 165/01

Decreto Legge 30.6.05 n. 115 convertito in legge 17.8.05 n. 168

Legge 23 dicembre 2005 n. 266

Il Coordinatore Nazionale UGL Agenzie Fiscali
per la Vicedirigenza
Claudio Pangia

per ogni ulteriore informazione, ai seguenti numeri tel.cell.
339-8875009; 347-7589205; 320-6636932



A.D.E.F.I.P. - Associazione Dipendenti Economia Finanza e Presidenza
AN.I.P.A. - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione
A.S.A.L. - Associazione Sindacale e di Assistenza Legale
C.I.U. - Confederazione Italiana Unionquadri Agenzia dei Quadri del P. I.
Fe.N.A.S. - Federazione Nazionale Alternativa Sindacale

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165

*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.*

(GU n. 106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n.112)

Omissis

Art. 17-bis
Vicedirigenza

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita ((*separata*)) area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

UN PO' DI STORIA

Legge 15 luglio 2002, n. 145

"Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"

(Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002)

Omissis

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Omissis

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"ART. 17-bis. - *(Vicedirigenza)*

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27".

Omissis

Art. 10.

(Disposizioni di attuazione).

Omissis

3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.



A.D.E.F.I.P.- Associazione Dipendenti Economia Finanza e Presidenza
AN.I.P.A. - Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione
A.S.A.L. - Associazione Sindacale e di Assistenza Legale
C.I.U. - Confederazione Italiana Unionquadri Agenzia dei Quadri del P. I.
Fe.N.A.S. - Federazione Nazionale Alternativa Sindacale

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.
(GU n. 151 del 1-7-2005)
Convertito con L. 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. 22/8/2005, n. 194)

Omissis

Art. 14-octies

Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" e' inserita la seguente: "*separata*".

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006).
(GU n. 302 del 29-12-2005 - Suppl. Ordinario n.211)

Art. 1.

Omissis

227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Omissis